

Brevi note sulla sentenza del Consiglio di Stato 6 aprile 2020 n. 2256: la strana sorte dei pubblici elenchi per le notifiche telematiche.

La sezione VI del Consiglio di Stato si è pronunciata con la sentenza del 6 aprile 2020, n. 2256 relativamente ad alcuni profili della notificazione telematica alle pubbliche amministrazioni.

Nel caso di specie, parte ricorrente aveva notificato il ricorso in primo grado all'amministrazione resistente (ente pubblico non economico) ad un indirizzo PEC estratto dal pubblico elenco INI PEC e non da quello presente sul Registro PP.AA. (ex art. 16 co. 12 d.l. 179/2012).

Il Consiglio di Stato, con la pronuncia in oggetto, pur annullando la sentenza di primo grado pronunciata dal Trga Bolzano, rilevando che avrebbe dovuto essere concesso un termine per la rinnovazione della notifica, conferma tuttavia la tesi della nullità della stessa sul presupposto che sarebbe stata effettuata ad un indirizzo non valido, e ciò sulla scorta di alcuni profili che si riportano di seguito (cfr. par. 5.2):

- *la PEC da utilizzare per la rituale notificazione del ricorso alle pubbliche amministrazioni è quella tratta dall'elenco tenuto dal Ministero della giustizia, di cui all'art. 16, comma 12, d.l. n. 179/2012 convertito, dalla legge n. 221/2012;*
- *in particolare, l'art. 14, comma 2, d.P.C.M. 16 febbraio 2016, n. 40 (Regolamento recante le regole tecnico-operative per l'attuazione del PAT), prevede che le notificazioni alle pubbliche amministrazioni non costituite in giudizio siano eseguite agli indirizzi PEC di cui al citato art. 16, comma 12, d.l. n. 179/2012 (fermo quanto previsto dal r.d. n. 1611/1933 sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato, che qui tuttavia non viene in rilievo);*
- *ai sensi del citato art. 16, comma 12, d.l. n. 179/2012, le pubbliche amministrazioni hanno l'onere di comunicare al Ministero della giustizia l'indirizzo PEC valido ai fini della notificazione telematica nei loro confronti, da inserire nell'elenco ReGIndE;*
- *l'art. 16-ter d.l. n. 179/2012 e ss.mm.ii., nell'indicare i pubblici elenchi di indirizzi PEC utilizzabili per comunicazioni e notificazioni, non menziona più, dopo la novella del 2014, i registri INI ed IPA di cui all'art. 16, comma 8, d.l. n. 185/2008 tra i pubblici elenchi, dai quali estrarre gli indirizzi PEC ai fini della notificazione degli atti giudiziari, che invece era richiamato nella versione originaria della norma.*

Le conclusioni sopra riportate del Consiglio di Stato non appaiono tuttavia condivisibili, per le seguenti ragioni.

1. Il Consiglio di Stato fa coincidere il Registro Reginde con il Registro PP.AA. In più punti afferma, infatti, che la notificazione avrebbe dovuto essere indirizzata alla PEC presente nel Reginde, ai sensi dell'art. 16 comma 12 d.l. 179/2012.

Deve invece ricordarsi che il Reginde è il Registro generale degli indirizzi elettronici gestito dal Ministero della Giustizia e contenente i dati identificativi e l'indirizzo PEC dei soggetti abilitati esterni ossia soggetti appartenenti ad un ente pubblico o professionisti iscritti ad albi ed elenchi (cfr. art. 7 d.m. 44/2011).

Diversamente, l'art. 16 co. 12 del d.l. 179/2012 disciplina la creazione del Registro PP.AA., elenco tenuto sempre dal Ministero della Giustizia ove sono però raccolti esclusivamente gli indirizzi di posta elettronica delle pubbliche amministrazioni.

2. Con riferimento all'art. 16 ter del d.l. n. 179/2012, non è corretto affermare che esso non fa più riferimento al registro INI-PEC. L'art. 16 ter co. 1 richiama infatti l'art. 6 bis del medesimo decreto, che disciplina appunto l'Indice nazionale dei domicili digitali delle imprese e dei professionisti (INI PEC), gestito dal Ministero per lo sviluppo economico. Vero, invece, come noto, che non richiami più l'Indice delle PA (IPA), che tuttavia non viene in questione nel caso *sub iudice*.

Pertanto, un indirizzo PEC estratto dal registro INIPEC è assolutamente valido ai fini della notifica.

Il ragionamento seguito dal Consiglio di Stato in questa occasione sembra corrispondere a quello della Corte di Cassazione nell'ordinanza n. 24160 del 2019, ove si era ritenuto non idoneo alla notifica l'indirizzo PEC estratto da INI PEC. Alle perplessità che erano derivate era poi seguito l'intervento della medesima Corte che, con ordinanza n. 29749 del 2019, rilevando l'esistenza di un "*palese errore materiale*", aveva provveduto d'ufficio alla correzione dello stesso espungendo l'errata statuizione.

Nel caso di specie, è accaduto che l'amministrazione resistente fosse iscritta con due differenti indirizzi PEC in due registri entrambi qualificati come pubblici elenchi: il registro di cui all'art. 16 co. 12 (registro PP.AA. e non Reginde) e il registro INI PEC. Peraltro, un ente pubblico non dovrebbe essere iscritto nel registro INIPEC, riservato ad imprese e professionisti.

La situazione creata dall'Amministrazione ha dunque oggettivamente ingenerato confusione.

È vero altresì, come rilevato dal Consiglio di Stato, che il regolamento sul PAT, all'art. 14, prevede che alle amministrazioni non costituite in giudizio le notificazioni sono eseguite agli indirizzi PEC di cui all'art. 16 comma 12 del d.l. n. 179/2012 (Registro PP.AA., e, lo si ripete, non Reginde).

Tuttavia, è altrettanto vero che a livello di normativa di rango primario, l'art. 16 ter del d.l. n. 179/2012, stabilisce, più semplicemente, che ai fini della notificazione e comunicazione degli atti in materia civile, penale, amministrativa, contabile e stragiudiziale si intendono per pubblici elenchi quelli previsti dagli articoli 6-bis, 6-quater e 62 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dall'articolo 16, comma 12, del presente decreto, dall'articolo 16, comma 6, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, nonché il registro generale degli indirizzi elettronici, gestito dal Ministero della giustizia. Non vengono pertanto introdotte limitazioni connesse alla qualificazione del soggetto in relazione ai diversi registri.

In altre parole, il fatto che un soggetto (in questo caso un'amministrazione) abbia un indirizzo PEC iscritto in un pubblico elenco, qualunque esso sia e anche se non consiste in quello propriamente indicato per tale categoria, ciò solo rende utilizzabile l'indirizzo PEC utilizzabile ai fini della notifica. A maggior ragione se l'amministrazione ha iscritto più indirizzi, diversi tra loro, in differenti registri, creando una situazione di incertezza e confusione che certamente non può essere invocata a danno di chi compie la notifica, per lo più con declaratoria di nullità.

Pertanto, in conclusione, si sarebbe dovuta ritenere valida – e non nulla – la notifica effettuata all'indirizzo PEC estratta dall'elenco INIPEC.

Avv. Daniela Anselmi